

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1628

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro della difesa**

(FABBRI)

col **Ministro degli affari esteri**

(ANDREATTA)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

col **Ministro delle finanze**

(GALLO)

e con il **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1993

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione
e la sicurezza dello Stato

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, contiene disposizioni in materia di servizi segreti e di disciplina del segreto di Stato.

Mentre la disciplina del segreto di Stato non dà, per ora, motivo a ripensamenti, quella dei servizi segreti ha mostrato, con l'andare del tempo, varie carenze ed ha dato luogo ad inconvenienti.

2. Prescindendo dai sospetti di irregolarità ed abusi, sui quali sta indagando l'autorità giudiziaria, e prendendo in esame solo gli aspetti funzionali ed ordinamentali, i punti critici possono essere così sintetizzati:

a) la bipartizione dei servizi in due strutture parallele (SISMI e SISDE), pur cercando di corrispondere, nella sostanza, ad esigenze reali e ad esperienze consolidate di vari Paesi, si è mostrata causa di incertezze e disfunzioni; l'organo di coordinamento (CESIS) si è rivelato scarsamente incisivo, non avendo ricevuto dalla legge poteri effettivi di direzione nè strumenti adeguati di conoscenza e di intervento nei confronti dei due servizi;

b) di riflesso, anche il Presidente del Consiglio dei ministri, pur indicato dalla legge n. 801 del 1977, come il primo responsabile politico della direzione dei servizi, si è trovato carente di strumenti adeguati per svolgere con pienezza ed efficacia questi suoi compiti;

c) la netta distinzione fra un servizio «civile» (o «democratico») orientato verso l'interno, e un servizio «militare» orientato verso l'estero, appare alquanto obsoleta tenuto conto sia della mutata situazione politica internazionale, sia della crescente diversificazione dei pericoli di aggressione alla sicurezza ed alla integrità dello Stato: se nel 1977 la sensibilità collettiva era prevalentemente attirata dai pericoli del

terrorismo («rosso» e «nero») sull'orizzonte interno, e da quelli della guerra mondiale nucleare, sull'orizzonte internazionale, oggi si è acuita la sensibilità verso i pericoli derivanti dalla grande criminalità organizzata di ambito transcontinentale (con i suoi risvolti di traffico di droga, traffico di armi, movimento di capitali «sporchi», ecc.) e quelli derivanti dall'instabilità politico-militare di vaste regioni del pianeta, dove emergono forme aggressive di nazionalismo etnico e di fanatismo religioso;

d) su un piano più strettamente organizzativo e tecnico, l'attuale ordinamento dei servizi si è rivelato carente sotto il profilo dei controlli interni.

3. In questa situazione, si rende necessaria ed urgente una riforma che affronti ciascuno dei punti critici testè messi in evidenza. A questo provvede il presente provvedimento legislativo.

3.1. Innanzi tutto, viene modificata la disciplina del Comitato interministeriale (CIIS) (articolo 2). Al fine di valorizzarlo come organo effettivo di direzione politica, se ne delimita la composizione ordinaria prevedendosi l'intervento di soli tre membri: il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, con l'assistenza, a titolo consultivo, del direttore dell'istituenda Agenzia. La ristrettezza del collegio renderà possibile una sua frequente convocazione, anche informale.

Per alcuni atti di particolare importanza politica e che per loro natura non abbisognano di una struttura agile e rapida (ad esempio: emanazione di regolamenti, nomine e revoche dei massimi responsabili dell'organizzazione), si prevede una composizione allargata ad altri Ministri (degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze) (articolo 2, comma 3). Ed è fatta

salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente del Consiglio di convocare a singole sedute o per singoli oggetti ulteriori Ministri o esperti (articolo 2, comma 4).

3.2. Quanto all'organizzazione, si vuol superare la divisione dei servizi in due strutture parallele. Si propone pertanto la loro sostituzione con una struttura unitaria, sensibilmente accentrata: l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS) (articolo 3). Nel suo ambito, si riproduce in qualche misura la struttura binaria, con un «dipartimento interno» e un «dipartimento estero» (articolo 6), ma non si tratta di organismi separati e reciprocamente estranei, bensì di due rami operativi della medesima organizzazione, che debbono agire ispirandosi al principio della collaborazione e della reciproca integrazione. Le funzioni organizzative (personale, patrimonio, comunicazioni, ecc.), sono unificate e poste alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia. Ci si propone con ciò non solo di ottenere un effettivo coordinamento, ma anche di rendere più incisivi i controlli e infine di razionalizzare e contenere la spesa.

Nei rapporti reciproci fra i due dipartimenti e in quelli fra entrambi e la direzione dell'Agenzia vi sono momenti di autonomia e momenti di collegamento, come si mostra nei paragrafi che seguono;

3.3. Gli aspetti di autonomia sono dati, innanzi tutto, dalla circostanza che i tre «capi» (vale a dire il direttore dell'Agenzia, il capo del dipartimento interno, il capo del dipartimento estero) traggono la loro investitura da fonti diverse: il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio (articolo 4, comma 1), i capi dei due dipartimenti sono nominati ugualmente dal Presidente su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa (articolo 6, comma 3); in ogni caso è richiesto il parere del CIIS nella composizione allargata. Pur essendovi dunque una subordinazione organizzativa dei capi dei due dipartimenti dal direttore, essi sono indipendenti da lui quanto alla nomina (ed all'eventuale revoca).

In secondo luogo, l'autonomia dei capi dei due dipartimenti nei rapporti con il direttore emerge anche per il seguente aspetto: i due dipartimenti dipendono dalla direzione dell'Agenzia ma rispondono funzionalmente l'uno al Ministro dell'interno, l'altro al Ministro della difesa, per ciò che attiene ai raccordi operativi con le strutture dei due Ministeri (articolo 6, comma 1).

3.4. Il collegamento fra i due dipartimenti trova, poi, la sua compiutezza mediante il comitato esecutivo (articolo 5).

Quest'ultimo, composto ordinariamente dai tre «capi», è il luogo nel quale si impostano le linee programmatiche ed i piani anche operativi. Si immagina pertanto che le riunioni di detto comitato siano molto frequenti, sì da garantire un continuo dialogo con reciproca consultazione ed informazione, anche al di là delle occasioni decisionali in senso stretto.

Limitatamente all'impostazione programmatica ed alle questioni più generali, il comitato esecutivo è integrato con due membri aggregati, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, su proposta rispettivamente del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle finanze.

Di norma, non è previsto che il comitato esecutivo deliberi a maggioranza. In caso di dissenso, deciderà il direttore dell'Agenzia, salvo che si tratti di questione afferente al rapporto di coordinamento organizzativo e funzionale che corre fra un singolo dipartimento (interno od estero) e il relativo Ministro. In tale ipotesi, il direttore, che eventualmente dissenta, avrà solo la facoltà di riferirne al Presidente del Consiglio e quest'ultimo, ove lo ritenga, deferirà la questione al CIIS (ordinariamente nella sua composizione «a tre»). In sostanza, dunque, si avrà una «terna» di funzionari, operanti di norma in una situazione di piena intesa; qualora l'intesa non si raggiunga, e si versi al di fuori delle materie in cui spetta al direttore dell'Agenzia risolvere il conflitto con una propria decisione, gli atti passeranno alla «terna» dei responsabili politici.

3.5. Ai fini del controllo sulla regolarità contabile ed amministrativa, si prevede che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle sedute del comitato esecutivo, quando si tratti di questioni finanziarie, assista un esperto nominato su proposta del Ministro del tesoro, con il compito di dare pareri, formulare osservazioni e rilievi, e segnalare al Presidente del Consiglio le eventuali irregolarità. Egli sarà rigorosamente tenuto al segreto.

4. Al fine di evitare gli inconvenienti derivanti da una lunga permanenza di una sola persona nell'esercizio di rilevanti poteri individuali, è previsto che l'incarico del direttore, come quello dei due capi dei dipartimenti e dei membri aggregati del comitato esecutivo sia non solo revocabile a discrezione dell'autorità politica (com'è inevitabile trattandosi di incarichi altamente fiduciari e delicati) ma, comunque, limitato nel tempo, cessando di diritto dopo cinque anni e non essendo rinnovabile (articolo 4, comma 2; articolo 6, comma 3).

5. In ordine alla spesa, ed ai relativi controlli (articolo 7), si prevede una distinzione fra spese ordinarie e spese riservate. Le prime saranno deliberate dal comitato esecutivo e saranno soggette al controllo della Corte dei conti; le seconde saranno decise individualmente dai capi dei due dipartimenti nella loro responsabilità, ma qualora superino un determinato importo dovranno essere approvate dal direttore dell'Agenzia. In ogni caso, un rendiconto periodico delle spese riservate (di qualunque ammontare) sarà presentato al comitato esecutivo per la sua approvazione.

Saranno istituiti appositi uffici per il controllo contabile e per la verifica dei costi e dei rendimenti.

L'interesse alla «trasparenza» ed alla controllabilità delle spese riservate (necessariamente e per loro natura coperte da segreto) trova una ulteriore, incisiva tutela nella disposizione che prevede la conservazione dei relativi atti - come di tutta la restante documentazione - senza limiti di tempo, nell'archivio centrale dell'Agenzia. Quest'ultima struttura, di nuova istituzione, assume un certo rilievo istituzionale per il

fatto che il suo dirigente sarà nominato direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, non «su proposta» del vertice dell'Agenzia, ma solamente «sentito» il comitato esecutivo (articolo 12).

6. Le disposizioni relative al personale (articolo 8) mantengono la duplice fonte di reclutamento: quello diretto, e quello mediato attraverso le altre amministrazioni dello Stato. Sembra tuttavia opportuna una innovazione: mentre per la legge del 1977 il personale proveniente da altre amministrazioni è «trasferito», con possibilità di un successivo «ritrasferimento», nel testo in esame è previsto che il personale in questione sia considerato, da un punto di vista solo formale, in posizione di «fuori ruolo». Ciò consentirà di fatto agli interessati di mantenere una certa aspettativa di progressione in carriera nell'amministrazione di provenienza, da far valere nel momento di una eventuale cessazione dell'assegnazione all'Agenzia. Peraltro la posizione organica e gerarchica all'interno dell'Agenzia sarà determinata esclusivamente in base alle regole ed alle esigenze proprie di questo servizio, senza alcun riferimento al grado o alla qualifica rivestita nell'amministrazione di provenienza.

È poi possibile, ovviamente, l'utilizzazione di collaboratori esterni, non in rapporto d'impiego, secondo le determinazioni discrezionali dei capi dei due dipartimenti.

7. Le disposizioni relative ai rapporti con l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria (articolo 9) corrispondono a quelle della legge vigente. Quanto al controllo parlamentare (articolo 11), viene attribuito maggiore spessore alla funzione di controllo esercitata dal comitato parlamentare, attraverso una migliore e più estesa definizione delle informazioni che il Presidente del Consiglio è, di norma, tenuto a comunicare, di propria iniziativa o a richiesta. Sono anche individuati casi nei quali il segreto non è opponibile al comitato.

Alcune disposizioni (articolo 10) riguardano il rapporto fra l'Agenzia e i servizi informativi, investigativi, ispettivi e di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sicurezza, istituiti legittimamente presso le Forze di polizia e presso le Forze armate ed operanti in regime ordinario. È previsto che siffatti servizi corrispondano alle richieste di informazione provenienti dall'Agenzia, semprechè, tuttavia, non si richieda loro di assumere informazioni o compiere operazioni non conformi alle proprie legittime funzioni. Essi dovranno, inoltre, comunicare anche di propria iniziativa all'Agenzia tutte le notizie che possano risultare utili per la sicurezza del Paese.

8. Altro punto di contatto con la disciplina vigente è l'ampio ricorso alla normativa secondaria (regolamenti), strumento indispensabile per garantire in pari tempo flessibilità e segretezza all'organizzazione dell'Agenzia (articolo 13). Nelle materie oggetto dei suddetti regolamenti non si applicano le norme di legge sulla contabili-

tà dello Stato, sul rapporto d'impiego e sul procedimento amministrativo.

9. Nulla è innovato riguardo alla disciplina del segreto di Stato, è ciò si esprime attraverso l'esclusione dei relativi articoli della legge n. 801 del 1977 dall'indicazione delle norme abrogate (articolo 15, comma 2).

10. Ai fini transitori, è previsto che gli organismi esistenti siano soppressi con il completamento delle nomine dei nuovi organi dell'Agenzia (articolo 11, comma 1). Vi sarà una fase transitoria durante la quale il personale degli organismi cessati confluirà tutto nella nuova struttura, rimanendo assegnato alle stesse mansioni, nelle more della riorganizzazione; ma ciascuno dei dipendenti sarà scrutinato ai fini della conferma o meno in servizio. Questa fase transitoria dovrà esaurirsi entro tre mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri)*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività inerenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art. 2.

(Comitato interministeriale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, con funzioni di consulenza e di proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

2. Il Comitato in sessione ordinaria è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri dell'interno e della difesa. Salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga diversamente in relazione a singoli affari, vi interviene a titolo consultivo il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 3.

3. Al Comitato in sessione plenaria partecipano altresì il Ministro degli affari esteri,

il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro delle finanze. Il Comitato si riunisce in sessione plenaria nei casi indicati dalla presente legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri lo ritenga opportuno.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato altri Ministri, autorità civili e militari ed esperti.

Art. 3.

(Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato)

1. È istituita l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS), organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, sotto la vigilanza e l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'Agenzia cura la ricerca, l'analisi e la conservazione delle informazioni per la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e la loro trasmissione alle autorità competenti, nell'interesse e per la tutela dello Stato democratico e per la difesa da ogni aggressione contro l'indipendenza nazionale, l'integrità del territorio e le libere istituzioni. A questi fini, svolge ogni azione opportuna, compresa l'attività di controspionaggio.

3. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore;
- b) il comitato esecutivo;
- c) i capi dei Dipartimenti interno ed estero.

Art. 4.

(Direttore dell'Agenzia)

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale in sessione plenaria, ed è scelto fra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale od equiparata, i magistrati delle

giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori ordinari di Università. Con provvedimento motivato, può essere scelto anche un estraneo all'amministrazione.

2. Il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo cinque anni e non è rinnovabile. Il direttore, se dipendente di amministrazioni pubbliche, è collocato di diritto fuori ruolo o nella corrispondente posizione prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati con il regolamento.

3. Il direttore esercita il suo mandato secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e risponde a quest'ultimo dell'attività dell'Agenzia e dei suoi risultati.

4. In particolare, il direttore dell'Agenzia:

a) è consultato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1 e specialmente per l'emanazione dei regolamenti e delle direttive riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia;

b) salvo il disposto dell'articolo 6, comma 3, nomina e revoca, con le modalità e alle condizioni previste dal regolamento, i funzionari dell'Agenzia, ovvero formula le relative proposte nei casi in cui il regolamento riserva la competenza al Presidente del Consiglio dei ministri; per gli atti di nomina e revoca dei funzionari del Dipartimento interno e del Dipartimento estero, la cui competenza sia attribuita dal regolamento al rispettivo capo del Dipartimento, è obbligatoria l'acquisizione del suo parere;

c) emana direttive, disposizioni interne ed ordini di servizio;

d) comunica al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa, in conformità ai criteri dettati dallo stesso Presidente, le informazioni ricevute o comunque in suo possesso;

e) interviene ordinariamente alle sedute del CIIS e può essere invitato dal Presidente del Consiglio dei ministri a riferire verbalmente al Consiglio stesso.

Art. 5.

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo:

a) elabora i programmi generali di azione, in attuazione degli obiettivi formulati dalle competenti autorità di governo;

b) sovrintende al reclutamento, alla formazione ed all'impiego del personale, all'amministrazione del patrimonio e dei fondi dell'Agenzia;

c) ripartisce fra il Dipartimento interno e quello estero i fondi per le spese riservate;

d) è sede di costante consultazione reciproca e di coordinamento delle attività operative all'interno e all'estero;

e) adotta i provvedimenti attribuiti dal regolamento alle sue competenze.

2. Componenti ordinari del comitato esecutivo sono il direttore dell'Agenzia ed i capi dei Dipartimenti interno ed estero. Alle sedute del comitato possono essere invitati a partecipare i capi dei reparti amministrativi e tecnici, secondo le rispettive competenze in relazione agli affari da discutere.

3. Per la trattazione degli affari di cui al comma 1, lettera a), ed in ogni altro caso in cui ciò sia prescritto dal regolamento o sia ritenuto opportuno dal direttore dell'Agenzia, il comitato esecutivo è integrato da due membri aggregati, nominati, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, su proposta rispettivamente del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle finanze.

4. Qualora in seno al comitato esecutivo si verificano dissensi, decide il direttore dell'Agenzia. Se il dissenso riguarda questioni di coordinamento operativo con le strutture dipendenti dal Ministro dell'interno o dal Ministro della difesa, il direttore ne riferisce al Presidente del Consiglio per l'eventuale deferimento al Comitato interministeriale in sessione ordinaria.

5. Per gli affari concernenti l'assegnazione e la gestione dei fondi, compresi quelli per spese riservate, e la relativa rendiconta-

zione, il comitato esecutivo è assistito da un esperto in materia contabile e finanziaria, nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, su proposta del Ministro del tesoro, e tenuto al segreto. L'esperto rende al comitato i pareri di cui sia richiesto e può in ogni caso formulare osservazioni e rilievi; a tal fine ha titolo ad assistere alle sedute del comitato esecutivo nelle quali si trattano le questioni relative alle suddette materie. Qualora riscontri irregolarità, ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Dipartimenti interno ed estero)

1. Il Dipartimento interno ed il Dipartimento estero sono strutture dell'Agenzia ed hanno funzioni operative. Essi operano nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, nel rispetto del principio del coordinamento e della reciproca integrazione.

2. Il Dipartimento interno svolge le attività inerenti alla difesa dell'ordine democratico e della libertà delle istituzioni. Il Dipartimento estero svolge quelle inerenti alla difesa della integrità del territorio e della personalità e sovranità dello Stato nei rapporti internazionali.

3. Il capo del Dipartimento interno e il Capo del Dipartimento estero sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS in sessione plenaria, su proposta rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Si applica l'articolo 4, comma 2.

4. Il capo del Dipartimento interno e il capo del Dipartimento estero, ferme l'autonomia e la responsabilità inerenti alle funzioni, dipendono organizzativamente dal direttore dell'Agenzia. Essi rispondono funzionalmente rispettivamente al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, per il necessario coordinamento con gli organismi operativi dipendenti anche funzionalmente da ciascuno dei Ministri stessi.

Art. 7.

(Funzioni amministrative e tecniche)

1. Il reparto personale, il reparto comunicazioni, il reparto patrimonio e gli altri reparti amministrativi e tecnici sono retti dai funzionari dipendenti dal direttore dell'Agenzia.

2. Il regolamento determina il numero e le attribuzioni dei reparti amministrativi e tecnici e le modalità con cui essi prestano la loro collaborazione al Dipartimento interno ed al Dipartimento estero.

3. Il regolamento determina le modalità dei controlli contabili e delle verifiche dei costi e dei rendimenti.

4. La ripartizione dei fondi complessivamente disponibili fra spese ordinarie e spese riservate è fatta all'inizio dell'esercizio finanziario dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS in sessione ordinaria. Con la stessa procedura tale ripartizione può essere modificata nel corso dell'esercizio.

5. Le spese ordinarie sono approvate dal comitato esecutivo e sono soggette al controllo della Corte dei conti.

6. Le spese riservate sono disposte autonomamente dal capo del Dipartimento interno e dal capo del Dipartimento estero, ma quelle d'importo superiore al limite stabilito dal regolamento sono soggette all'approvazione del direttore dell'Agenzia. In ogni caso, di tutte le spese riservate i capi dei Dipartimenti presentano periodicamente un rendiconto al comitato esecutivo, che l'approva. Esse non sono soggette ad ulteriori rendicontazioni, salva la conservazione dei relativi documenti a norma dell'articolo 12.

Art. 8.

(Personale)

1. Il personale dell'Agenzia in rapporto d'impiego è costituito da:

a) dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, collocato fuori ruolo a tempo indeterminato;

b) dipendenti assunti direttamente, con i requisiti e secondo le modalità previste dal regolamento, con le opportune forme di selezione.

2. L'ordinamento del personale ed il suo trattamento giuridico ed economico sono determinati dal regolamento, con l'osservanza dei seguenti principi:

a) il conferimento ai dipendenti di qualifiche, mansioni ed incarichi è regolato esclusivamente dall'ordinamento interno dell'Agenzia ed è determinato in funzione delle esigenze del servizio;

b) sono determinate le condizioni e le modalità per il trasferimento del personale già dipendente dall'Agenzia nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, nonché per la restituzione del personale collocato fuori ruolo alle amministrazioni di provenienza.

3. Il Dipartimento interno ed il Dipartimento estero, secondo le determinazioni discrezionali dei rispettivi capi, possono avvalersi di collaboratori esterni, anche saltuari.

4. È incompatibile con ogni forma di dipendenza o di collaborazione la qualità di membro del Parlamento, di componente degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, di magistrato, di ministro di culto, di giornalista professionista.

5. È precluso all'Agenzia avvalersi in rapporto di dipendenza, anche saltuario, di persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e dell'ordinamento democratico.

6. Il personale dell'Agenzia agisce esclusivamente nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

7. Il personale che violi l'obbligo di cui al comma 6 è collocato a riposo o dimesso, con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Art. 9.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria)

1. I dipendenti dell'Agenzia non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa per tutta la durata del collocamento fuori ruolo per il personale che la rivesta in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

2. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale dell'Agenzia ha l'obbligo di fare rapporto, per via gerarchica, esclusivamente ai capi dei Dipartimenti interno ed estero, che ne riferiscono al direttore dell'Agenzia nonchè direttamente ai Ministri rispettivamente dell'interno e della difesa.

3. Il direttore dell'Agenzia ed i capi dei Dipartimenti interno ed estero hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia, per disposizione del Presidente del Consiglio, anche su proposta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni cooperazione ai funzionari ed agenti dell'Agenzia e dei suoi Dipartimenti.

Art. 10.

(Rapporti con le pubbliche amministrazioni)

1. Il Dipartimento interno ed il Dipartimento estero, oltre al coordinamento operativo di cui all'articolo 6, comma 4, si avvalgono delle infrastrutture e dei mezzi del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, secondo le disposizioni impartite dai rispettivi ministri, sentito il direttore dell'Agenzia. Per determinazione del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con gli altri Ministri interessati, l'Agenzia e i suoi Dipartimenti possono altresì avvalersi di mezzi ed infrastrutture di qualsiasi amministrazione pubblica.

2. I servizi informativi, investigativi e di sicurezza delle Forze armate e delle Forze di polizia, operanti in regime ordinario, agiscono in stretto collegamento con le strutture dell'Agenzia. In nessun caso può essere loro richiesto di assumere informazioni e di compiere operazioni non corrispondenti, per oggetto o per metodo, alle loro legittime attività d'istituto.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a corrispondere alle richieste di informazioni loro inoltrate dal direttore dell'Agenzia e dai capi dei Dipartimenti interno ed estero.

Art. 11.

(Controllo parlamentare)

1. Il Governo riferisce tempestivamente al Parlamento e con periodicità almeno semestrale con una relazione sulla politica informativa e della sicurezza, sui controlli e sui risultati ottenuti.

2. Un Comitato parlamentare, costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dell'Agenzia; dà notizia della emanazione di regolamenti e di direttive generali, comunicandone il testo; riferisce sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della rendicontazione. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti e formulare proposte e rilievi.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 2. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di persistenza del diniego, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

5. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 2. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Art. 12.

(Conservazione degli atti)

1. È istituito presso la direzione dell'Agenzia l'archivio centrale degli organismi di informazione e di sicurezza, cui è preposto un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato esecutivo dell'Agenzia. Nell'archivio centrale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dell'Agenzia e dei suoi Dipartimenti, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate.

2. Il regolamento disciplina le modalità di conservazione, anche con mezzi informatici, ed i criteri in base ai quali il direttore dell'Agenzia o, per sua delega, il dirigente dell'archivio può autorizzare l'accesso e la visione dei singoli atti.

Art. 13.

(Disposizioni regolamentari)

1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il CIIS in sessione plenaria. I

suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme ordinarie.

2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni regolamentari di cui al comma 1 non si applicano le norme di legge in materia di amministrazione e contabilità dello Stato, di rapporto d'impiego e di procedimento amministrativo, salvi in ogni caso i principi costituzionali e i principi generali del diritto.

Art. 14.

(Norme finanziarie)

1. Le spese relative all'Agenzia di cui all'articolo 3 ed ai Dipartimenti da essa dipendenti sono iscritte nella rubrica denominata «Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza» nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 15.

(Norme finali e transitorie)

1. Gli organismi istituiti a norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono soppressi con il completamento delle nomine degli organi dell'Agenzia previsti dalla presente legge. Il personale dei suddetti organismi passa alle dipendenze dell'Agenzia, restando assegnato alle strutture cui è addetto, nelle more della loro riorganizzazione. Nel termine di tre mesi, il comitato esecutivo dell'Agenzia verifica l'idoneità dei singoli dipendenti in relazione alle esigenze determinatesi nel nuovo ordinamento ed adotta i provvedimenti conseguenti anche in relazione alla posizione di stato.

2. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.